

STATUTO F.I.G.C.

TITOLO I

LA FEDERAZIONE

ART. 1

Definizione e natura

1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) è associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato avente lo scopo di promuovere e disciplinare l'attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi.
2. La F.I.G.C. è l'associazione delle società e delle associazioni che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio in Italia e degli altri organismi ad essa affiliati che svolgono attività strumentali al perseguimento di tale fine.
3. L'ordinamento della F.I.G.C. si ispira al principio di democrazia interna e garantisce la partecipazione degli atleti e dei tecnici all'attività sportiva e federale.
4. La F.I.G.C. è l'unica federazione sportiva italiana riconosciuta dal C.O.N.I., dall'Union des Associations Européennes de Football (U.E.F.A.) e dalla Fédération Internationale de Football Association (F.I.F.A.) per ogni aspetto riguardante il giuoco del calcio in campo nazionale e internazionale.

ART. 2

Principi fondamentali

1. La F.I.G.C. svolge le proprie funzioni in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della F.I.F.A., dell'U.E.F.A., del C.I.O. e del C.O.N.I., in piena autonomia tecnica, organizzativa e di gestione.
2. La F.I.G.C. intrattiene rapporti di leale collaborazione con le autorità pubbliche e coopera con esse ai programmi di promozione e sostegno del giuoco del calcio, salvaguardando la propria autonomia.
3. La F.I.G.C., nell'ambito delle proprie competenze, promuove la massima diffusione della pratica del giuoco del calcio in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento al calcio giovanile. La F.I.G.C. detta principi affinché ogni giovane atleta formato ai fini di alta competizione sportiva riceva una formazione educativa e lavorativa complementare alla sua formazione sportiva.
4. La F.I.G.C. concilia la dimensione professionistica ed economica del giuoco del calcio con la sua dimensione dilettantistica e sociale.
5. La F.I.G.C. promuove l'esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza.

ART. 3.

Funzioni della F.I.G.C.

1. Al fine di promuovere e disciplinare il giuoco del calcio, la F.I.G.C. esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) la cura delle relazioni calcistiche internazionali anche al fine dell'armonizzazione dei relativi calendari sportivi;
 - b) la disciplina sportiva e la gestione tecnico-organizzativa ed economica delle squadre nazionali;
 - c) le funzioni di garanzia, con particolare riferimento alla giustizia sportiva, agli arbitri e ai controlli delle società sportive sulla base della legislazione vigente;
 - d) la disciplina e la fissazione degli obiettivi programmatici del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
 - e) la tutela medico-sportiva e la prevenzione e repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti;
 - f) la disciplina dell'affiliazione alla F.I.G.C. di società e associazioni nonché la disciplina del tesseramento delle persone;
 - g) la determinazione dei criteri di promozione e retrocessione nei campionati, basati esclusivamente sul titolo sportivo,

- e dei criteri di iscrizione ai campionati, basati anche sulla verifica da parte dell'apposito organismo tecnico, di cui all'art. 16, comma 3 del presente Statuto, dei requisiti economico-gestionali e di equilibrio finanziario;
- h) la emanazione, previo parere motivato delle Leghe e delle Associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, delle norme in materia di tesseramento e allineamento in campo di atleti non utilizzabili per la formazione delle squadre nazionali;
 - i) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse attribuite alla F.I.G.C. e la tutela del principio di solidarietà finanziaria tra calcio professionistico e dilettantistico;
 - l) la emanazione, all'inizio di ogni quadriennio olimpico, di principi informativi per i regolamenti delle Leghe e dell'A.I.A., in armonia con le norme dello Statuto federale, con gli indirizzi del C.O.N.I. e con la normazione vigente, e il controllo sul loro rispetto;
 - m) il riconoscimento, al fine dell'organizzazione delle procedure elettorali per gli organi federali e dell'esercizio delle altre funzioni previste dal presente Statuto, delle associazioni di atleti e tecnici comparativamente più rappresentative, per numero di iscritti ed articolazione territoriale e di categoria, ferma restando la libertà associativa delle due categorie;
 - n) tutte le funzioni che, a motivato giudizio del Consiglio federale, le Leghe non possono svolgere autonomamente a causa degli effetti generali delle decisioni da adottare.
2. Le Leghe delle società e delle associazioni sportive affiliate alla F.I.G.C. svolgono, salvo quanto disposto dal precedente comma, le funzioni di interesse delle società e delle associazioni ad esse appartenenti in condizioni di autonomia funzionale.

ART. 4 ***Organizzazione della F.I.G.C.***

1. La F.I.G.C. ha sede in Roma.
2. Sono organi della F.I.G.C.:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) i Vice-Presidenti;
 - d) il Comitato di gestione;
 - e) il Consiglio federale;
 - f) il Collegio dei Revisori dei Conti.
3. I Presidenti dei Comitati regionali e provinciali della Lega Nazionale Dilettanti sono delegati a rappresentare in via ordinaria la F.I.G.C. nei rapporti con i rispettivi organi periferici del C.O.N.I. nonché in eventuali altri compiti di rappresentanza federale nel territorio di competenza, fatta salva la eventuale costituzione da parte della F.I.G.C. di una propria organizzazione periferica secondo norme approvate dal Consiglio federale.

Art. 5 ***Uffici della F.I.G.C.***

1. La struttura amministrativa della F.I.G.C. è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. I suoi uffici operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. Essi sono distinti dagli organi di direzione politica, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.
2. La struttura amministrativa è diretta da un direttore generale, che ne risponde al Presidente e al Consiglio federale. I funzionari della struttura amministrativa sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività. Il Segretario della Federazione assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e del Comitato di gestione, cura la raccolta e pubblicazione dei comunicati ufficiali, coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare disciplinate dalle Carte Federali e dai Regolamenti Internazionali, in esecuzione delle decisioni dei competenti Organi federali.
3. Fermi restando i principi e i criteri di cui al comma 1, spetta al Consiglio Federale dettare norme generali sull'organizzazione della struttura amministrativa federale.

ART. 6

Le società

1. Le società e le associazioni che svolgono l'attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla F.I.G.C., a norma dell'art. 13.
2. I calciatori sono qualificati in professionisti, dilettanti e giovani. Il vincolo sportivo e la sua durata sono disciplinati dai regolamenti federali.
3. Le società che stipulano contratti con atleti professionisti devono avere la forma giuridica di società per azioni o di società a responsabilità limitata, a norma della legislazione vigente.
4. La F.I.G.C., tenuto conto della legislazione vigente, detta i criteri e le condizioni per il passaggio delle società dal settore dilettantistico a quello professionistico e viceversa.
5. Le società del settore professionistico hanno l'obbligo di creare centri di formazione per giovani calciatori, fermo quanto disposto dall'art. 12.
6. Non sono ammesse partecipazioni o gestioni che determinino controlli diretti o indiretti in società della sfera professionistica da parte del medesimo soggetto. Tale divieto vige anche per le società partecipanti al campionato organizzato dal Comitato Interregionale.

ART. 7

Le Leghe

1. Le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali professionistici formano una o più associazioni, la cui denominazione sociale, in qualunque modo espressa, deve contenere l'indicazione di "Lega" e un esplicito riferimento al professionismo. Le società ed associazioni che si avvalgono esclusivamente delle prestazioni di atleti non professionisti e che disputano campionati non professionistici formano un'associazione denominata "Lega Nazionale Dilettanti", articolata nei Comitati Regionali, di natura elettiva, in Comitati Provinciali, nonché nel Comitato Interregionale, dotato di autonomia amministrativa e gestionale e con Organi direttivi di natura elettiva; i Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano devono essere equiparati in ogni caso ai Comitati regionali. La Divisione Calcio a Cinque e la Divisione Calcio Femminile, formate dalle società ed associazioni disputanti i campionati corrispondenti a livello nazionale, sono inquadrare, con autonomia amministrativa e gestionale ed organi direttivi di natura elettiva, nella Lega Nazionale Dilettanti, salva diversa determinazione del Consiglio federale adottata a maggioranza qualificata.
2. Ciascuna Lega stabilisce autonomamente, nel rispetto dello Statuto e degli indirizzi del C.O.N.I. e della F.I.G.C., nonché dei principi di democrazia interna, la rispettiva articolazione organizzativa. Gli organi primari di ciascuna Lega (Presidente, Vice-Presidenti, Consiglio direttivo, Collegio dei revisori dei conti) devono in ogni caso avere natura elettiva. I regolamenti delle Leghe sono inviati alla F.I.G.C. ai fini del controllo di conformità. In caso di difformità, la F.I.G.C. rinvia entro sessanta giorni il regolamento alla Lega interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega interessata non intenda modificare i regolamenti nel senso indicato, la F.I.G.C. o la Lega possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale.
3. La F.I.G.C. demanda alle Leghe, nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 10, l'organizzazione dell'attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie.
4. La F.I.G.C. demanda alle Leghe la definizione, d'intesa con le categorie interessate, dei limiti assicurativi contro i rischi a favore degli sportivi professionisti e l'attività consultiva attinente al trattamento pensionistico dei medesimi. Le Leghe rappresentano altresì le società associate nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione del relativo contratto tipo.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, il funzionamento di ciascuna Lega è autonomamente organizzato secondo le norme del rispettivo regolamento in aderenza ai principi informativi di cui all'Art. 3, comma 1 lett. 1.
6. Le Leghe adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi

derivanti dal presente Statuto ovvero determinati dagli atti della Federazione. Esse si astengono da qualsiasi atto o fatto contrario al principio di leale cooperazione con la Federazione e le altre Leghe o associazioni.

7. Su proposta del Presidente federale, il Consiglio federale, a maggioranza qualificata e con esclusione dal voto del Presidente e dei Consiglieri della Lega interessata, può dichiarare, per gravi motivi che impediscano il regolare e normale svolgimento delle attività demandate alle Leghe, la decadenza dei dirigenti responsabili. La Lega interessata provvede secondo le norme del suo regolamento alla immediata sostituzione dei dirigenti decaduti. In caso di mancata sostituzione nel termine indicato, il Consiglio federale può nominare un Commissario Straordinario, fissandone i poteri e i limiti di durata.

ART. 8

Componenti tecniche

1. Le associazioni degli atleti e dei tecnici comparativamente più rappresentative per numero di iscritti ed articolazione territoriale e di categoria, riconosciute dal Consiglio federale ai fini dei procedimenti elettorali per l'Assemblea federale e per il Consiglio federale, oltre che per le altre funzioni previste dal presente Statuto, costituiscono le "Componenti tecniche". Ogni eventuale controversia relativa al riconoscimento della rappresentatività di un'associazione di categoria è sottoposta, su ricorso dell'associazione interessata, al giudizio della Corte federale.
2. Le associazioni devono avere un ordinamento interno a base democratica, rispettare i principi di democrazia e assicurare, ai fini elettorali, forme di equa rappresentanza di atleti e tecnici dilettanti e professionisti nonché di atlete e di atleti.
3. Sono eleggibili quali atleti nell'Assemblea e nel Consiglio federale i calciatori, di cittadinanza italiana e che abbiano compiuto la maggiore età in attività o che siano stati tesserati come tali nella F.I.G.C. per almeno otto anni, in qualsiasi categoria. Sono eleggibili quali tecnici nell'Assemblea e nel Consiglio federale gli allenatori di calcio, di cittadinanza italiana e che abbiano compiuto la maggiore età, muniti di diploma rilasciato dalla F.I.G.C., in attività o non, che siano stati tesserati come tali nella F.I.G.C. per almeno cinque anni, in qualsiasi categoria.
4. Hanno diritto di voto tutti gli atleti in attività tesserati nella F.I.G.C. che abbiano compiuto la maggiore età al momento del voto, nonché i tecnici che abbiano compiuto la maggiore età al momento del voto, abilitati dalla F.I.G.C. ed iscritti presso il Settore tecnico.
5. Le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, al fine di eleggere gli atleti ed i tecnici componenti l'Assemblea e il Consiglio federale, assicurano, con la collaborazione, occorrendo, di Federazione e Leghe, l'organizzazione e l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali ed il rispetto del principio democratico, con particolare riferimento alla loro adeguata articolazione territoriale e alla effettiva pubblicità di tutte le candidature, comprese quelle dei non iscritti a tali associazioni.

ART. 9

Distribuzione delle risorse

1. Le Leghe, con funzioni rappresentative delle società e di associazioni associate, possono svolgere per delega, nei limiti consentiti dalla legge e nel rispetto degli interessi sportivi di tutte le componenti, le attività relative ad accordi attinenti alla cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, alle sponsorizzazioni e alla commercializzazione dei marchi, ferma la titolarità dei diritti specifici delle società.
2. Le risorse derivanti dalle squadre nazionali sono destinate alle esigenze del bilancio federale che dovrà prevedere progetti definiti, mirati allo sviluppo tecnico del calcio nazionale con particolare riferimento al calcio giovanile. Le misure economico-finanziarie riferentisi al regime assicurativo anti-infortunistico relativo ai calciatori convocati per le squadre nazionali e alla posizione delle società di appartenenza sono concertate nell'ambito del Comitato di Gestione, il quale si avvale di un apposito ufficio tecnico.
3. Per la gestione del patrimonio immobiliare o per altre attività economiche, la FIGC può avvalersi di società commerciali da essa controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono nominati su designazione del Presidente federale, sentito il Comitato di Gestione.

TITOLO II

LE FUNZIONI

A. FUNZIONI TECNICHE

ART. 10

Ordinamento del giuoco, dei campionati e delle squadre nazionali

1. La F.I.G.C. detta le regole del giuoco del calcio in aderenza alle norme della F.I.F.A.
2. La F.I.G.C. disciplina l'affiliazione delle società e delle associazioni; definisce, in accordo con le Leghe interessate, l'ordinamento dei campionati. La F.I.G.C. stabilisce i criteri di formulazione delle classifiche e di omologazione dei risultati; assegna il titolo di campione d'Italia e ratifica le promozioni e le retrocessioni di serie; assicura gli strumenti finanziari ed organizzativi necessari all'espletamento della giustizia sportiva e della funzione arbitrale
3. Le Squadre Nazionali costituiscono il "Club Italia" che è retto da un regolamento approvato dal Consiglio Federale.
4. La divisa di gioco delle squadre nazionali è la maglia azzurra con lo scudetto tricolore della F.I.G.C..

ART. 11

Settore tecnico

1. La F.I.G.C. svolge direttamente attività di studio e di qualificazione per la diffusione ed il miglioramento della tecnica del giuoco del calcio. A tal fine si avvale di un apposito Settore tecnico, dotato di autonomia organizzativa e amministrativa nel rispetto dei regolamenti federali.
2. Al Settore tecnico è preposto un Presidente, nominato per un quadriennio, sulla base di un programma per obiettivi, su proposta del Presidente federale, dal Consiglio federale. Il Presidente del Settore tecnico è responsabile di fronte al Consiglio federale dell'amministrazione e gestione del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
3. Il Consiglio direttivo del Settore tecnico è composto da un rappresentante per ciascuna Lega, uno per gli atleti, uno per i tecnici, uno per i direttori sportivi, uno per i preparatori atletici, uno per i medici sportivi, uno per l'A.I.A., uno per il Settore per l'attività giovanile e scolastica, nonché dal Commissario Tecnico della Nazionale e da quattro a sei membri nominati dal Presidente federale d'intesa con il Presidente del Settore tecnico, sentito il Consiglio federale.
4. Il Settore tecnico ha competenza nei rapporti internazionali nelle materie attinenti la definizione delle regole di giuoco e le tecniche di formazione di atleti, tecnici ed arbitri. Il Settore tecnico svolge attività di ricerca, formazione e specializzazione in tutti gli aspetti del giuoco del calcio e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi.

ART. 12

Settore per l'attività giovanile e scolastica

1. La F.I.G.C., di concerto con il C.O.N.I. e con i competenti organi pubblici, promuove, disciplina ed organizza, con finalità tecniche, didattiche e sociali, l'attività dei giovani calciatori in età compresa tra i sei e i sedici anni attraverso un apposito Settore per l'attività giovanile e scolastica, dotato di autonomia organizzativa e amministrativa nel rispetto dei regolamenti federali.
2. I giovani calciatori possono essere tesserati per le società ed associazioni associate nelle Leghe ovvero che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'attività giovanile e scolastica. Queste ultime partecipano, ricorrendone le condizioni, alle votazioni per l'Assemblea federale nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti.

3. Al Settore per l'attività giovanile e scolastica è preposto un Presidente, nominato per un quadriennio sulla base di un programma per obiettivi, su proposta del Presidente federale, dal Consiglio federale. Il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica è responsabile di fronte al Consiglio federale dell'amministrazione e gestione del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
4. I componenti del Consiglio direttivo del Settore per l'attività giovanile e scolastica sono nominati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del settore, sentito il Consiglio federale, assicurando la rappresentanza del Settore tecnico, delle Leghe e delle Componenti tecniche.
5. Il Settore per l'attività giovanile e scolastica, ha competenza per la definizione del rapporto con la scuola dell'obbligo, per la fissazione di regole, criteri e parametri nell'attività di reclutamento e formazione, per la determinazione di obiettivi di qualità tecnica e agonistica, nonché per la tutela sportiva, morale e sociale dei giovani calciatori.
6. I Presidenti dei Comitati Regionali del Settore per l'attività giovanile e scolastica sono nominati dal Presidente federale su proposta del Presidente del Settore giovanile e scolastico, sentiti i Presidenti dei relativi Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti. Il Presidente ed i Componenti dei Comitati Provinciali della Lega Nazionale Dilettanti, che esercitano attività mista, sono nominati dal Presidente federale su proposta del Presidente del Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Presidente del Comitato Regionale del Settore per l'attività giovanile e scolastica. Un componente qualificato del Comitato Provinciale della Lega Nazionale Dilettanti, con funzioni di Vice-Presidente del Comitato stesso, sarà nominato dal Presidente federale su proposta del Presidente del Comitato Regionale del Settore per l'attività giovanile e scolastica, d'intesa con il Presidente del Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti per la specifica organizzazione dell'attività stessa.
7. Per l'organizzazione dell'attività dei giovani calciatori in età compresa tra i dodici e i sedici anni, il Settore per l'attività giovanile e scolastica si avvale della cooperazione delle Leghe.

ART. 13

Affiliazione e Tesseramento

1. La F.I.G.C. procede, alle condizioni stabilite da proprie norme organizzative, alla affiliazione delle società, associazioni ed altri organismi e al tesseramento dei calciatori, dei tecnici, degli arbitri, dei dirigenti e dei collaboratori incaricati della gestione sportiva.
2. Qualsiasi società, associazione od altro organismo che svolga l'attività sportiva del giuoco del calcio può ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C.; a tal fine deve inoltrare al Presidente federale apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, dall'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi, nonché dalla dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.

ART. 14

Tutela medico-sportiva

1. La F.I.G.C. detta norme per la regolare sottoposizione di tutti i calciatori a controlli medici specialistici. A tale fine emana le norme per la tutela sanitaria dei giovani calciatori, del calcio nella scuola, dei calciatori dilettanti, dei calciatori professionisti e dei tecnici.
2. La F.I.G.C. aderisce a quanto previsto nel regolamento Antidoping del C.O.N.I. e detta norme applicative dei principi e delle misure adottati dal C.O.N.I. e dagli organi competenti per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.

B. FUNZIONI DI GESTIONE

ART. 15

Disciplina contabile

1. Il bilancio federale è redatto con chiarezza e precisione, in conformità alle disposizioni del codice civile e secondo i vigenti principi contabili, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della F.I.G.C.. Il patrimonio della F.I.G.C. è costituito da:
 - Immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - Attivo circolante, distinto in rimanenze, crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - Ratei e risconti;
 - Patrimonio netto;
 - Fondo per rischi ed oneri;
 - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
 - Debiti.Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario, aggiornato all'inizio di ogni esercizio, tenuto dal Direttore Generale e debitamente vistato dal Collegio dei revisori.
2. L'esercizio finanziario ha durata un anno e coincide con l'anno solare.
La struttura del bilancio, i criteri di redazione delle scritture contabili e le relative procedure sono disciplinate da un regolamento approvato dal Consiglio federale.
3. Il Comitato di Gestione, su proposta del Presidente federale, predispone annualmente il bilancio preventivo, corredato da una relazione sulle previsioni della gestione, e lo sottopone all'approvazione del Consiglio federale entro il 30 novembre di ciascun anno o entro il 31 dicembre quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., lo richiedano.
4. Il Comitato di Gestione, per delega del Consiglio federale, predispone annualmente, il bilancio consuntivo, corredato da una relazione sull'andamento della gestione e sulle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla F.I.G.C.. Il bilancio, con la relazione del Comitato di Gestione nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la F.I.G.C. detenga direttamente e indirettamente una partecipazione, deve essere inviato al Collegio dei revisori dei conti entro il 31 marzo di ogni anno o entro il 31 maggio quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., lo richiedano.
5. Il Collegio dei revisori dei conti predispone la relazione al bilancio nei 15 giorni successivi al ricevimento dello stesso.
Il bilancio, con la relazione del Comitato di Gestione e del Collegio dei revisori dei conti nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la F.I.G.C. detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, deve essere depositato in copia nella sede federale durante i 10 giorni che precedono il Consiglio Federale affinché i Consiglieri possano prenderne visione. Il bilancio è sottoposto all'approvazione del Consiglio Federale entro il 30 aprile di ogni anno o entro il 30 giugno quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., lo richiedano.
6. Il bilancio, con le relazioni del Consiglio federale e del Collegio dei revisori dei conti, deve essere trasmesso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione.
7. Nel caso di parere negativo espresso dal Collegio dei revisori dei conti o di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I., deve essere senza indugio convocata l'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto, per deliberare sulla approvazione del bilancio.
8. I bilanci programmatici di indirizzo dell'organo amministrativo sono presentati e sottoposti alla approvazione dell'assemblea elettiva degli organi federali. Tali bilanci saranno oggetto di verifica assembleare al termine del quadriennio o del mandato per cui sono stati approvati.
9. La responsabilità del Presidente, dei Vice-Presidenti e dei Consiglieri federali è disciplinata dalle norme di diritto comune sulla responsabilità degli amministratori.

ART. 16
Controlli sulle società professionistiche

1. Conformemente alla legislazione vigente, al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, le società calcistiche professionistiche sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalla F.I.G.C., per delega e secondo modalità e principi approvati dal C.O.N.I..
2. La F.I.G.C. può esercitare, nei confronti delle società calcistiche professionistiche, i poteri di denuncia al Tribunale previsti dall'art. 2409 del Codice Civile.
3. Per i compiti di cui ai commi precedenti, la F.I.G.C. si avvale, secondo le norme adottate dal Consiglio federale, di Organismo tecnico di I e II grado.

TITOLO III
LA STRUTTURA
A. L'ASSEMBLEA

Art.17
Composizione ed elezione dell'Assemblea

1. L'Assemblea della Federazione si compone di Delegati. I Delegati per le Leghe professionistiche sono i Presidenti delle Società professionistiche, o i loro rappresentanti. I Delegati per la Lega Nazionale Dilettanti sono eletti, per un quadriennio, dalle Società e dalle Associazioni facenti parte di tale Lega, secondo il regolamento elettorale da essa emanato. I Delegati atleti e tecnici, sono eletti, per un quadriennio, dagli atleti e tecnici secondo i regolamenti elettorali emanati dalle Associazioni rappresentative delle componenti tecniche. I Delegati degli Ufficiali di gara sono eletti, per un quadriennio, dai medesimi Ufficiali di gara secondo un regolamento elettorale emanato dall'A.I.A.. Tutti i regolamenti elettorali devono rispettare la legge, lo Statuto e gli indirizzi del C.O.N.I. e della F.I.G.C. e, in ogni caso, i principi di democrazia interna, assicurando in particolare tra i Delegati assembleari un'equa rappresentanza delle minoranze interne.
2. Il numero dei Delegati eletti per ciascuna Lega e per gli atleti e tecnici ed il numero di Delegati dell'A.I.A., nonché la ponderazione dei voti spettanti ai diversi Delegati, sono stabiliti dall'apposito regolamento elettorale emanato dal Consiglio federale, facendo salvo il principio che ogni società appartenente alle Leghe professionistiche esprima un proprio Delegato. In ogni caso, rispetto al totale dei voti dell'Assemblea federale, i voti spettanti ai Delegati della Lega Nazionale Dilettanti devono rappresentare il 34%, i voti spettanti ai Delegati delle Leghe professionistiche devono rappresentare complessivamente il 34%, con ripartizione tra le diverse Leghe professionistiche fissata in base a criteri rappresentativi stabiliti dal Consiglio federale a maggioranza qualificata, i voti spettanti ai Delegati atleti devono rappresentare il 20% e i voti spettanti ai Delegati tecnici devono rappresentare il 10% e i voti spettanti ai Delegati degli Ufficiali di gara devono rappresentare il 2%. Tra i Delegati atleti devono essere equamente rappresentati i professionisti e i dilettanti nonché le atlete e gli atleti. Tra i Delegati tecnici devono essere equamente rappresentate le categorie professionistiche e dilettantistiche. I regolamenti elettorali per le elezioni dei Delegati della Lega Nazionale Dilettanti e dei Delegati atleti e tecnici e dei Delegati degli Ufficiali di gara potranno prevedere che in aggiunta ai Delegati siano eletti anche i corrispondenti Delegati supplenti, i quali possano sostituirli nelle singole Assemblee in caso di impedimento temporaneo ovvero subentrare loro a titolo definitivo in caso di impedimento non temporaneo.
3. Partecipano all'Assemblea della Federazione senza diritto al voto: i Presidenti d'Onore e i Membri d'Onore della Federazione; il Presidente ed i Vice-Presidenti della Federazione; gli altri componenti del Consiglio federale; il Presidente della Corte federale; il Primo Presidente della C.A.F.; il Presidente dell'organismo tecnico di cui all'articolo 16, comma 3, il Collegio dei revisori dei conti.
4. I lavori dell'Assemblea della Federazione sono diretti da un Presidente, eletto dai Delegati con votazione palese. Il Presidente è assistito dal Segretario della Federazione.
5. Nel caso di vacanza della maggioranza dei componenti del Consiglio federale aventi diritto di voto, il Consiglio federale ivi inclusi il Presidente e i Vice-Presidenti federali decade, rimanendo in carica ai soli fini della ordinaria

amministrazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente federale per procedere a nuove elezioni entro novanta giorni.

6. Non possono essere componenti dell'Assemblea, in qualità di Delegati eletti, i Consiglieri federali, gli arbitri in attività, coloro che svolgono attività lavorativa per la Federazione e quanti risultino colpiti da sanzioni disciplinari in corso di esecuzione, nonché quanti siano stati colpiti da sanzioni disciplinari, passate in giudicato, la cui durata complessiva risulti superiore ad un anno. I regolamenti elettorali della Lega Nazionale Dilettanti e delle Associazioni rappresentative delle componenti tecniche determinano autonomamente gli ulteriori requisiti funzionali per la elezione dei rispettivi Delegati.
7. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega, di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche e dell'A.I.A. per la nomina a Delegato, comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata e a seguito di determinazione del Consiglio federale la decadenza dalla carica e la sostituzione del Delegato decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità.
8. Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti vengono espletate dalla C.A.F., costituita in speciale collegio di garanzia elettorale.

ART. 18

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata in sede elettorale dal Presidente federale dopo la conclusione dei Giochi Olimpici estivi e deve riunirsi entro il 31 marzo dell'anno successivo.
2. L'Assemblea è convocata, in via straordinaria, dal Presidente federale o, per decisione del Consiglio federale, quando ricorrano gravi circostanze o per procedere a modifiche dello Statuto. È convocata altresì quando ne faccia richiesta scritta un numero di Delegati rappresentanti almeno un terzo dei voti assembleari o la metà più uno dei componenti il Consiglio federale.
3. Nel caso di vacanza della carica di Presidente federale, l'Assemblea è convocata dal Vice-Presidente federale vicario per procedere a nuove elezioni entro novanta giorni. In tale periodo le funzioni del Presidente federale, limitatamente alla ordinaria amministrazione, sono assunte dal Vice-Presidente federale vicario ai sensi dell'articolo 21, comma 5. In caso di vacanza, anche, della carica di Vice-Presidente federale vicario, l'Assemblea è convocata dal Presidente della Corte federale per procedere a nuove elezioni entro novanta giorni.

ART. 19

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea federale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di Delegati rappresentanti almeno la metà più uno dei voti assembleari e in seconda convocazione con la presenza di Delegati che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le maggioranze previste nel presente Statuto o, in assenza di diversa indicazione, con la maggioranza dei voti spettanti ai Delegati presenti.
3. La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno venti giorni prima della seduta.

ART. 20
Funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea adotta lo Statuto federale. Sono, inoltre, di competenza dell'Assemblea l'approvazione del bilancio consuntivo in ipotesi di parere negativo del Collegio dei revisori o di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I..
2. L'Assemblea nomina a vita, su proposta del Consiglio federale, per particolari benemeritenze acquisite verso la Federazione, i Presidenti d'Onore ed i Membri d'Onore della F.I.G.C..
3. L'Assemblea elegge, per un quadriennio olimpico, il Presidente federale e due Vice-Presidenti federali. Elegge, inoltre, il Presidente della Corte federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, due revisori dei conti effettivi e due membri supplenti.

B. IL PRESIDENTE, I VICE-PRESIDENTI E IL COMITATO DI GESTIONE

ART. 21
Presidente federale e Vice-Presidenti

1. Il Presidente federale rappresenta la Federazione nella sua unità e ne ha la rappresentanza legale.
2. Il Presidente federale, sentiti i Vice-Presidenti adotta, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di ordine amministrativo, tecnico e sportivo corrispondenti alle attribuzioni riconosciute dal presente Statuto alla F.I.G.C. e non specificamente devolute ad altri organi.
3. Per particolari ed urgenti motivi, il Presidente federale, sentiti i Vice-Presidenti, nonché nelle materie di cui all'art. 22 il Comitato di Gestione, può adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di competenza del Consiglio federale. Tali provvedimenti vanno sottoposti a ratifica del Consiglio federale nella prima riunione utile. La mancata ratifica comporta la immediata decadenza degli stessi.
4. Il Presidente convoca, almeno ogni bimestre, e presiede il Comitato di Gestione ed il Consiglio federale.
5. I Vice-Presidenti della Federazione, oltre le funzioni loro attribuite dal presente Statuto, o ad essi delegate dal Presidente, svolgono funzioni vicarie ed hanno la rappresentanza legale della F.I.G.C. in assenza o impedimento del Presidente. Le funzioni vicarie e di rappresentanza legale sono assunte in primo luogo dal Vice-Presidente che è stato eletto con il maggior numero di voti o, in caso di parità, dal più anziano per età. In caso di assenza o impedimento di entrambi i Vice-Presidenti, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del Consiglio federale più anziano nella carica o, in caso di parità, più anziano per età. In caso di dimissioni o decadenza di un Vice-Presidente, il Consiglio federale elegge, tra i suoi componenti eletti, il nuovo Vice-Presidente con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio federale.
6. Per l'elezione del Presidente federale e dei Vice-Presidenti federali le candidature sono presentate, senza vincolo di mandato, dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche mediante comunicazione alla Segreteria federale almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. Ciascuna Lega e ciascuna associazione rappresentativa delle componenti tecniche può presentare una sola candidatura per la carica di Presidente federale. Le candidature a Presidente federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della F.I.G.C. per il quadriennio olimpico.
I Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche non possono essere candidati alla carica di Presidente o di Vice-Presidente federale.
7. L'elezione del Presidente federale avviene al primo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza dei voti espressi dai Delegati componenti l'Assemblea e consegua almeno un terzo dei voti espressi da ciascuna delle componenti federali costituite dai Delegati delle società ed associazioni di ciascuna Lega, dai Delegati degli atleti e dai Delegati dei tecnici. Se tale maggioranza non è conseguita si procede a ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato la più elevata somma percentuale di voti espressi. E' eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti, purché consegua almeno un terzo dei voti espressi dai Delegati delle società e associazioni di ciascuna Lega, dai Delegati di ciascuna componente tecnica.

8. Se nell'Assemblea elettiva, anche in seguito a successive votazioni per un numero di volte deciso dalla maggioranza dei presenti e comunque non superiore a quattro, nessun candidato viene eletto alla carica di Presidente federale, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiuse le operazioni di voto e rimette il verbale di mancata elezione al Presidente federale uscente il quale procede contestualmente all'insediamento di una Commissione Elettorale composta dai presidenti delle Leghe e delle associazioni degli atleti e dei tecnici, o loro delegati, la quale dovrà individuare le candidature alla carica di Presidente federale e presentarle all'Assemblea elettiva, che potrà procedere alla votazione nella stessa riunione secondo i criteri previsti dal successivo comma 9 ovvero essere riconvocata per una seconda riunione entro 45 giorni. La Commissione Elettorale, all'unanimità, individua da uno a tre candidati, ovvero ne individua un minimo di due ed un massimo di tre con una maggioranza, diversamente composta per ciascun candidato, di 4/5 dei suoi componenti.
9. Qualora i candidati proposti alla seconda Assemblea elettiva siano individuati dalla Commissione Elettorale all'unanimità dei suoi componenti, è eletto il candidato che consegua la metà dei voti assembleari espressi più uno. Qualora i candidati non siano stati designati all'unanimità dai componenti la Commissione Elettorale, è eletto Presidente federale il candidato che consegua la metà dei voti assembleari espressi più uno, purché consegua almeno un terzo dei voti espressi da almeno quattro delle componenti federali costituite dalle tre Leghe e dalle due componenti tecniche.
10. Nel caso in cui la Commissione Elettorale non individui alcun candidato alla carica di Presidente federale, o nel caso in cui anche nella seconda Assemblea elettiva, dopo un numero di votazioni deciso dalla maggioranza dei presenti e comunque non superiore a quattro, nessun candidato venga eletto alla carica di Presidente federale, il presidente dell'Assemblea dichiara chiuse le operazioni di voto e rimette il verbale di mancata elezione al Presidente federale uscente il quale, senza indugio, ne invia copia alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per la nomina di un commissario. Fino a tale nomina il Presidente federale uscente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione.
11. All'elezione dei Vice-Presidenti si procede solo a seguito dell'avvenuta elezione del Presidente federale. Ogni Delegato potrà votare in favore di un solo candidato. Risulteranno eletti Vice-Presidenti i due candidati che, nell'unico scrutinio, riporteranno il maggior numero di voti. In caso di seconda Assemblea elettiva, le candidature alla carica di Vice-Presidente sono individuate, in numero non superiore a tre, dalla Commissione Elettorale prevista dal precedente comma 8 con una maggioranza di almeno 3/5 dei suoi componenti.
12. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente federale, decade l'intero Consiglio federale, rimanendo in carica ai soli fini dell'ordinaria amministrazione. L'Assemblea viene convocata ai sensi dell'art. 18 comma 3), del presente Statuto.
13. Il Presidente resta in carica per un quadriennio e può essere riconfermato. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dal successivo comma 14. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
14. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti, fermo il procedimento di cui ai precedenti commi 6,7,8,9 e 10.

ART. 22

Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione è composto dal Presidente federale, dai Vice-Presidenti eletti e da un rappresentante per ciascuna Lega e per ciascuna Componente tecnica designato all'inizio di ogni quadriennio olimpico. La pubblicità delle sue riunioni è assicurata con verbali trasmessi ai Consiglieri federali.
2. Il Comitato di Gestione coadiuva il Presidente federale nell'adozione di tutti gli atti di natura contabile e gestionale eccedenti l'ordinaria amministrazione; cura la predisposizione del bilancio preventivo ed eventuali variazioni, nonché del bilancio consuntivo su delega del Consiglio federale; esprime al Consiglio federale il proprio parere sulla nomina da parte del Presidente federale dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società costituita per la gestione del patrimonio immobiliare della F.I.G.C. e per la prestazione di servizi, con vincolo per questi ultimi a riferire regolarmente al Comitato; concerta le misure economico finanziarie per la tutela antinfortunistica degli atleti convocati per le squadre nazionali, tenendo conto della posizione delle società di appartenenza.

C. IL CONSIGLIO FEDERALE

ART. 23

Elezione e composizione del Consiglio federale

1. Il Consiglio federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, del Presidente federale, dei due Vice-Presidenti federali, del Presidente dell'A.I.A., nonché di venticinque componenti eletti in numero di otto dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi compreso il Presidente della Lega, il Vice Presidente Vicario della Lega e il Presidente del Comitato Interregionale, di otto dalle Leghe professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti – con ripartizione tra le diverse Leghe professionistiche fissata in base a criteri rappresentativi stabiliti dal Consiglio federale a maggioranza qualificata - di sei atleti e di tre tecnici, ivi compresi i Presidenti delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche. Fra gli atleti Consiglieri federali devono essere compresi almeno un dilettante ed un professionista e deve essere assicurata un'equa rappresentanza di atlete. Fra i tecnici devono essere rappresentati sia la categoria dilettantistica sia quella professionistica.
2. Partecipano al Consiglio federale, con diritto di voto consultivo, il Presidente del Settore tecnico e il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica.
3. Possono essere invitati, in relazione alla materia all'ordine del giorno, il Presidente dell'organismo tecnico di cui all'articolo 16, comma 3 e persone investite da particolari incarichi o qualifiche federali, anche in federazioni internazionali.
4. L'elezione dei Consiglieri federali da parte delle Leghe nonché da parte degli atleti e dei tecnici, avviene prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea federale elettiva secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, nel rispetto della legge, dello Statuto e degli indirizzi del C.O.N.I. e della F.I.G.C. e, in ogni caso, dei principi di democrazia interna. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega e di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche per la nomina a Consigliere federale comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata a seguito di verifica del Consiglio federale, la decadenza dalla carica e la sostituzione del Consigliere decaduto mediante elezioni suppletive. I Consiglieri federali rappresentanti le Leghe e le Componenti tecniche, ivi inclusi i presidenti, che risultassero inibiti per un periodo superiore a 60 giorni a ricoprire tale loro incarico in ragione di provvedimento assunto da organi della giustizia sportiva, possono essere sostituiti, nel corso di esecuzione della sanzione disciplinare, da un Consigliere supplente, a condizione che quest'ultimo sia stato eletto con i medesimi criteri e le medesime modalità riservate ai Consiglieri titolari.
5. La costituzione del Consiglio federale si perfeziona con l'elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti da parte dell'Assemblea federale. Le adunanze del Consiglio federale, sono convocate dal Presidente federale e si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni a maggioranza qualificata sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto.
6. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio federale non si estende agli organi dell'A.I.A., agli organi di Giustizia sportiva e al Collegio dei revisori dei conti.

ART. 24

Funzioni del Consiglio federale

1. Il Consiglio federale, fatte salve le funzioni attribuite all'Assemblea, è l'organo normativo, di indirizzo generale e di amministrazione della F.I.G.C..
2. Il Consiglio federale emana: le norme organizzative interne; il Codice di giustizia sportiva e la disciplina antidoping, da trasmettere alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., per l'esame di cui all'articolo 7 comma 5, lettera l) dello Statuto del C.O.N.I.; le norme interne di amministrazione e contabilità, le norme per il controllo delle società calcistiche professionistiche, le norme organizzative per il funzionamento degli Uffici della F.I.G.C.. Emanava i principi informativi per i regolamenti delle Leghe e dell'A.I.A. e ne controlla il rispetto; approva inoltre le norme sull'ordinamento e organizzazione del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica proposte dai

rispettivi Consigli direttivi. Svolge ogni altra funzione prevista dal presente Statuto e dalle norme organizzative federali.

3. Su proposta del Presidente federale:

- a) approva i programmi di carattere nazionale e internazionale della F.I.G.C. e ne segue lo svolgimento;
- b) approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni nonché il bilancio consuntivo corredato della relazione sulla gestione;
- c) delibera gli atti di straordinaria amministrazione;
- d) coordina l'attività agonistica demandata alle Leghe e delibera, previo accordo con le Leghe interessate e con la maggioranza di 4/5 dei componenti aventi diritto di voto, sull'ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti, con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione;
- e) esamina i ricorsi delle società ed associazioni concernenti l'inquadramento delle stesse nelle Leghe, adottando i provvedimenti del caso;
- f) esercita il controllo, attraverso il conto consuntivo annuale, della gestione amministrativa delle Leghe e dell'A.I.A. per quanto riguarda le risorse derivate dalla Federazione;
- g) nomina il Presidente ed i membri della C.A.F. nonché i membri della Corte Federale;
- h) nomina i Presidenti del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
- i) nomina il Presidente ed i membri dell'organismo tecnico di cui all'articolo 16, comma 3;
- l) esercita il controllo di conformità sui regolamenti delle Leghe e dell'A.I.A.;
- m) designa i candidati italiani per le cariche elettive presso gli Organismi internazionali della FIFA e della UEFA;
- n) può dichiarare la decadenza dei dirigenti preposti a tutti gli organismi operanti nell'ordinamento definito dal presente Statuto;
- o) nomina il Direttore Generale e il Segretario della Federazione;
- p) riconosce le associazioni di calciatori e di tecnici comparativamente più rappresentative nell'ambito delle rispettive categorie;
- q) delibera sulla distribuzione delle risorse secondo criteri di mutualità calcistica;
- r) riconosce, per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I., le associazioni o società sportive che intendono affiliarsi alla F.I.G.C.;
- s) approva, per delega della Giunta Nazionale del C.O.N.I., gli Statuti delle associazioni o società sportive che intendono affiliarsi alla F.I.G.C..

4. Il Consiglio federale può inoltre esprimere, su richiesta del Presidente o su proposta di un suo componente, indirizzi in merito ad ogni situazione che comunque interessi l'attività tecnico-sportiva della Federazione e lo svolgimento del giuoco del calcio.

5. Il Consiglio federale può delegare ciascuno dei propri componenti, per un periodo di tempo determinato, a seguire specifici programmi ed obiettivi di interesse federale. Ogni componente del Consiglio federale può, inoltre, rivolgere interrogazioni, anche in forma scritta, al Presidente federale. Questi è tenuto a rispondere non oltre la prima seduta successiva del Consiglio.

ART. 25

Decadenza organi federali

1. Ove non altrimenti previsto dal presente Statuto, qualsiasi organo federale collegiale decade di diritto al venir meno per qualsiasi causa della maggioranza dei suoi componenti. L'organo federale decaduto permane in *prorogatio* per l'espletamento della sola ordinaria amministrazione fino al suo rinnovo, cui si procede senza indugio secondo le procedure ordinarie e comunque non oltre novanta giorni.

D. CARICHE FEDERALI

ART. 26

Requisiti e incompatibilità

1. Possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente Statuto e dalle norme da questo richiamate i cittadini italiani maggiorenni di età, muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva, e che non siano stati colpiti negli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione o

squalifica complessivamente superiore ad un anno, da parte della Federazione Nazionale, dal C.O.N.I., dalle Discipline Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva o da organismi sportivi internazionali riconosciuti. Sono inoltre ineleggibili coloro che hanno riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno, e chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche. Non possono altresì essere eletti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata alla Federazione, nonché coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., le Federazioni o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.

2. La qualifica di componente eletto degli organi federali centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva. Le cariche di componente del Collegio dei revisori dei conti, di componente dell'organismo tecnico di cui all'articolo 16, comma 3, di componente degli Organi di giustizia, nonché lo status di arbitro sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale o di società o associazione affiliata alla F.I.G.C., fatte salve per gli arbitri le cariche nell'ambito dell'A.I.A..
3. Le cariche di Presidente e Vice-Presidente federale sono incompatibili con ogni altra carica federale elettiva, di Lega o di società od associazione. Le cariche di Presidente, Vice-Presidente e Consigliere federale sono incompatibili con altre cariche elettive sportive nazionali in organismi riconosciuti dal C.O.N.I..
4. In caso di incompatibilità l'interessato è tenuto ad optare, entro un mese, per una delle cariche federali di spettanza. In difetto di tale opzione, l'assunzione della nuova carica implica di diritto la decadenza da quella precedentemente ricoperta.
5. Sono altresì incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti, coloro che vengono a trovarsi in permanente conflitto di interesse per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono eletti o nominati.

TITOLO IV

LE GARANZIE

ART. 27

Efficacia dei provvedimenti federali e clausola compromissoria

1. I tesserati, le società affiliate, e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento Federale, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale.
2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.
3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la Federazione, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, possono essere devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione conciliativa e arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali. Non sono soggette a procedimento di conciliazione o arbitrato le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria e, fermo restando il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 12 dello Statuto C.O.N.I., non sono soggette a procedimento di arbitrato le controversie di natura tecnico disciplinare decise in via definitiva dagli organi di giustizia federali relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 120 giorni; b) la squalifica del campo; c) penalizzazioni di classifica.
4. Il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto ad eludere il vincolo di giustizia comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali.

5. In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

ART. 28

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di cinque membri effettivi e tre membri supplenti.
2. Dei cinque membri effettivi del Collegio, tre sono eletti dall'Assemblea federale e due sono designati dal C.O.N.I.; dei tre componenti supplenti, due sono eletti dall'Assemblea federale e uno è designato dal C.O.N.I..
3. Tutti i componenti del Collegio restano in carica per un quadriennio.
4. Per l'elezione dei tre componenti effettivi e dei due componenti supplenti l'Assemblea federale vota con procedura analoga a quella stabilita per i Vice-Presidenti federali sulle candidature presentate alla Segreteria federale da ciascuna Lega. Le candidature devono essere presentate almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. I candidati devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
5. Sono eletti componenti effettivi del Collegio i tre candidati che riportano il maggior numero dei voti espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. Sono eletti componenti supplenti i candidati che immediatamente seguono in graduatoria. Ciascun Delegato può votare per un solo candidato. E' eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
6. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sull'intera gestione economico-finanziaria della F.I.G.C. e dei suoi organi. I componenti effettivi del Collegio devono essere invitati, a tutte le riunioni degli organi federali.

ART. 29

Ufficiali di Gara

1. La regolarità tecnica e sportiva delle gare, nella osservanza delle regole del giuoco del calcio e disciplinari vigenti, è affidata agli ufficiali di gara, in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto del C.O.N.I.
2. Gli ufficiali di gara, sono organizzati con autonomia operativa ed amministrativa, nel rispetto dei regolamenti federali, nell'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.), che provvede al loro reclutamento, formazione, inquadramento ed impiego.
3. L'A.I.A. adotta i propri regolamenti in conformità al presente Statuto, ai principi informativi emanati dal Consiglio federale, allo Statuto e agli indirizzi del C.O.N.I. e alla normazione vigente. I regolamenti dell'A.I.A. sono inviati alla F.I.G.C. ai fini del controllo di conformità da parte del Consiglio federale. In caso di difformità, la F.I.G.C., rinvia entro sessanta giorni il regolamento all'A.I.A. per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora permanga divergenza fra la F.I.G.C. e l'A.I.A., le stesse possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale.
4. Gli ufficiali di gara associati all'A.I.A. eleggono per il quadriennio olimpico il proprio Presidente nonché, nell'ambito di ciascuna sezione, i Presidenti Sezionali, secondo un proprio regolamento elettorale.
5. Il Presidente federale, d'intesa con il Presidente dell'A.I.A., sentiti i Presidenti delle Leghe interessate, nomina i responsabili degli organi tecnici arbitrali nazionali.
6. Le nomine degli Organi Tecnici regionali dell'A.I.A. sono di competenza del Presidente dell'A.I.A., sentito il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti.
7. Gli ufficiali di gara sono soggetti, per le infrazioni alle norme federali, alla disciplina generale prevista dall'articolo 30, comma 3. Sono invece soggetti a giurisdizione domestica per ogni infrazione al solo regolamento dell'A.I.A..

ART. 30
Ordinamento della giustizia sportiva

1. Gli Organi della giustizia sportiva, nominati dal Presidente federale, dal Consiglio federale o dall'Assemblea agiscono in condizioni di piena indipendenza, autonomia e terzietà, assicurate da specifiche norme. Il codice di giustizia disciplina i casi di astensione e di ricsuzione dei giudici.
2. Le norme relative all'ordinamento della Giustizia sportiva devono garantire il diritto di difesa. Sono ammessi i giudizi di revisione e di revocazione nei casi previsti dal codice di Giustizia Sportiva.
Restano ferme le ipotesi previste dall'articolo 27, comma 3.
3. I Giudici sportivi unici o i Collegi di Giudici sportivi, nominati per un quadriennio dal Presidente federale di intesa con i Vice-Presidenti, sentito il Consiglio federale, giudicano in primo grado secondo le competenze indicate dal relativo codice, per tutte le infrazioni da chiunque commesse e per tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe nonché dal Settore per l'attività giovanile e scolastica.
4. Per i campionati e le competizioni organizzati dalle Leghe professionistiche, nonché dalla Lega Nazionale Dilettanti limitatamente ai livelli nazionali e regionali, sono nominati i Giudici sportivi unici ovvero, se ne ricorre la necessità, Collegi di Giudici sportivi composti di tre membri.
5. Le Commissioni Disciplinari, nominate per un quadriennio dal Presidente federale di intesa con i Vice-Presidenti, sentito il Consiglio federale, giudicano in secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi. Giudicano in primo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate. Le Commissioni Disciplinari che giudicano in secondo grado per i campionati e le competizioni organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica sono costituite presso le rispettive articolazioni organizzative.
6. Le funzioni inquirenti e requirenti sono attribuite, rispettivamente, all'Ufficio Indagini e all'Ufficio della Procura federale. Entrambi gli Uffici sono nominati per un quadriennio dal Presidente federale, di intesa con i Vice-Presidenti e sentito il Consiglio federale.
7. L'Ufficio Indagini e l'Ufficio della Procura federale, i quali possono articolarsi al loro interno in Sezioni e in Uffici regionali, devono svolgere le loro funzioni secondo criteri di massima celerità, di economicità e di prossimità territoriale. Le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell'inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dal Presidente federale. L'Ufficio della Procura federale è tenuto a comunicare le conclusioni agli interessati.
8. Le competenze degli organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva, che può prevedere la costituzione di organi specializzati per particolari materie. In materia di doping, esperiti i gradi di giustizia federale, da definirsi entro 90 giorni, è consentito il giudizio innanzi al giudice di ultima istanza previsto dallo statuto del C.O.N.I., ferma restando ogni competenza del TAS.
9. Il Presidente federale, su proposta del Consiglio federale e sentita la Corte federale può concedere la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena. Il Consiglio federale, su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte federale, può concedere amnistia e riabilitazione.
10. Il mandato dei componenti degli Organi di Giustizia Sportiva è rinnovabile per non più di due volte.

ART. 31
Commissione d'appello federale

1. La C.A.F. è unica ed ha sede in Roma. La Commissione d'appello federale (C.A.F.) è competente a giudicare, in ultima istanza, sulle impugnazioni avverso le decisioni adottate dagli organi giudicanti nei casi previsti dal codice di giustizia sportiva. Giudica altresì nei procedimenti per revocazione ed esercita le altre competenze previste dalle norme federali. La C.A.F. giudica, in prima istanza, in ordine ai procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali.
2. La C.A.F., nominata dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, per la durata di un quadriennio, è

composta da due Presidenti di sezione, uno dei quali, è designato dal Consiglio federale quale Primo Presidente, e da almeno quattordici componenti.

3. La C.A.F. è articolata in due sezioni, secondo norme emanate dal Consiglio federale che ne individua la ripartizione delle competenze e ne nomina i Presidenti.
4. Il primo Presidente della C.A.F. può disporre che la C.A.F. si pronunci a sezioni unite sugli appelli che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle diverse sezioni, ovvero su quelli che presentano una rilevante questione di principio.

ART. 32 ***Corte federale***

1. La Corte federale, composta dal Presidente e da otto componenti, è la massima autorità di garanzia nell'ordinamento della F.I.G.C. e dura in carica un quadriennio.
2. Il Presidente della Corte federale è eletto dall'Assemblea con le procedure stabilite per il Presidente federale.
3. Gli otto componenti sono nominati, su proposta del Presidente federale, dal Consiglio federale a maggioranza qualificata. Al componente più anziano nella carica o, in subordine, più anziano di età viene attribuita la qualifica di Vice-Presidente.
4. I Giudici della Corte federale debbono possedere i seguenti requisiti soggettivi: siano magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, professori universitari in materie giuridiche o avvocati con venti anni di esercizio.
5. Ogni tesserato od affiliato alla F.I.G.C. può ricorrere alla Corte federale per la tutela dei diritti fondamentali personali o associativi che non trovino altri strumenti di garanzia nell'ordinamento federale.
6. La Corte federale, anche d'ufficio, interpreta le norme statutarie e giudica sulla legittimità delle altre norme federali, annullando quelle adottate in violazione dello Statuto.
7. La Corte federale giudica in via definitiva, su azione del Procuratore federale, i dirigenti federali ai fini delle incompatibilità; dirime, anche d'ufficio, i conflitti che insorgano tra organi federali e giudica sulle eccezioni attinenti la regolarità del loro funzionamento. La Corte federale giudica, in seconda ed ultima istanza, in ordine ai procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali. La Corte federale giudica altresì sulla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali.
8. Il Presidente federale o il Presidente della Corte federale d'ufficio possono promuovere di fronte alla Corte federale eccezione di legittimità o conflitto di attribuzione contro qualsiasi norma regolamentare, atto o fatto posto in essere da una delle Leghe, dall'A.I.A. o da una delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, per violazione del presente Statuto, dello Statuto o degli indirizzi del C.O.N.I. o della legislazione vigente. La stessa potestà compete al Presidente di ciascuna Lega e ai Presidenti dell'A.I.A. e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche contro norme, atti o fatti posti in essere da organi federali o da altra Lega o associazione.

ART. 33 ***Revisione dello Statuto***

1. Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte ad una Assemblea straordinaria appositamente convocata almeno sessanta giorni prima della seduta. Esse sono approvate con almeno tre quarti dei voti dei Delegati componenti l'Assemblea, in essi compreso un terzo dei voti dei Delegati delle società ed associazioni di ciascuna Lega nonché un terzo dei voti dei Delegati di ciascuna componente tecnica.
2. Le nuove norme statutarie, deliberate dall'Assemblea straordinaria, entrano in vigore il giorno successivo all'esaurimento della procedura d'approvazione prevista dalla legislazione vigente.

ART. 34
Scioglimento della F.I.G.C.

1. Lo scioglimento della F.I.G.C. è deliberato all'unanimità dall'Assemblea Straordinaria su proposta unanime del Consiglio federale. Il patrimonio della Federazione è devoluto al C.O.N.I. o ad altri organismi indicati dal C.O.N.I..
2. Possono chiedere la convocazione di un' Assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento della F.I.G.C. un numero di società o associazioni pari almeno ai quattro quinti di tutte le società o associazioni affiliate alla Federazione.
3. L'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento della Federazione è validamente costituita e può validamente deliberare con la presenza di almeno i quattro quinti dei delegati di ciascuna Lega e di ciascuna componente tecnica.

NORME TRANSITORIE E FINALI

- I Con riferimento all'art. 6, comma 6, il Consiglio federale emanerà norme, anche transitorie, per la regolamentazione delle situazioni esistenti in contrasto con tale disposizione.
- II Ai fini della prima costituzione dei nuovi organi federali, e in deroga agli articoli 8, 17 e 23, le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche sono l'Associazione italiana calciatori (A.I.C.) per gli atleti e l'Associazione italiana allenatori di calcio (A.I.A.C.) per i tecnici, le quali provvedono all'organizzazione dei procedimenti elettorali nel rispetto del principio democratico e della rappresentanza nell'Assemblea e nel Consiglio federale di professionisti e dilettanti nonché di atleti e atlete.
- III Ai fini della prima costituzione dei nuovi organi federali, le Leghe professionistiche sono di diritto la "Lega Nazionale Professionisti", nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di serie A e B, e la "Lega Professionisti serie C", nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di serie C. A questi fini, rispetto al totale dei voti dell'Assemblea federale, i voti spettanti ai Delegati della "Lega Nazionale Professionisti" e i voti spettanti ai Delegati della "Lega Professionisti Serie C" devono rappresentare rispettivamente il 17%. Nel Consiglio federale, i rappresentanti, ivi compresi i Presidenti, della "Lega Nazionale Professionisti" e della "Lega Professionisti Serie C" sono rispettivamente quattro.
- IV Il computo dei mandati di cui all'art. 21, comma 14, decorre dal quadriennio Olimpico 2004/2008.
- V Il Presidente federale, d'intesa con i Vice-Presidenti e con i Presidenti delle Leghe e delle Componenti tecniche, può apportare eventuali modifiche al presente Statuto che, successivamente all'approvazione assembleare, si rendessero necessarie per ottenere l'approvazione di cui all'art. 33, comma 2, per ottenere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, nonché a fini di coordinamento formale e di rettifica di errori materiali.

INDICE

TITOLO I – LA FEDERAZIONE

Art.	1	Definizione e Natura
Art.	2	Principi fondamentali
Art.	3	Funzioni della F.I.G.C.
Art.	4	Organizzazione della F.I.G.C.
Art.	5	Uffici della F.I.G.C.
Art.	6	Le Società
Art.	7	Le Leghe
Art.	8	Componenti Tecniche
Art.	9	Distribuzione delle Risorse

TITOLO II – LE FUNZIONI

FUNZIONI TECNICHE

Art.	10	Ordinamento del giuoco, dei Campionati e delle Squadre Nazionali
Art.	11	Settore Tecnico
Art.	12	Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica
Art.	13	Affiliazione e Tesseramento
Art.	14	Tutela medico-sportiva

FUNZIONI DI GESTIONE

Art.	15	Disciplina Contabile
Art.	16	Controlli sulle Società Professionistiche

TITOLO III – LA STRUTTURA

A. L'ASSEMBLEA

Art.	17	Composizione ed elezione dell'Assemblea
Art.	18	Convocazione dell'Assemblea
Art.	19	Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea
Art.	20	Funzioni dell'Assemblea

B. IL PRESIDENTE, I VICE-PRESIDENTI E IL COMITATO DI GESTIONE

Art.	21	Presidente Federale e Vice-Presidenti
Art.	22	Comitato di Gestione

C. IL CONSIGLIO FEDERALE

Art.	23	Elezione e Composizione del Consiglio Federale
Art.	24	Funzioni del Consiglio Federale
Art.	25	Decadenza Organi Federali

D. CARICHE FEDERALI

Art.	26	Requisiti e incompatibilità
------	----	-----------------------------

TITOLO IV – LE GARANZIE

Art.	27	Efficacia dei provvedimenti federali e clausola compromissoria
Art.	28	Collegio dei Revisori dei Conti
Art.	29	Ufficiali di Gara
Art.	30	Ordinamento della Giustizia Sportiva
Art.	31	Commissione d'Appello Federale
Art.	32	Corte Federale
Art.	33	Revisione dello Statuto
Art.	34	Scioglimento della F.I.G.C.

